



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA ISTITUZIONE DI NUOVE UNIVERSITA' NON STATALI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 3, DEL D.M. 25 OTTOBRE 2019, n. 989.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", in particolare l'art. 1 con cui sono istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

VISTO il RD 31 agosto 1933, n. 1592 (TU delle leggi sull'Istruzione superiore) e in particolare, la Sezione IV del Titolo I, relativo alle Università e agli Istituti superiori liberi;

VISTA la L. 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO l'art. 2, c. 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione e la soppressione degli Atenei non statali legalmente riconosciuti;

VISTO l'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare il c. 1, il quale prevede che "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, c. 1, che prevede che "i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR);

VISTO il d.lgs. del 27 gennaio 2012, n. 19 relativo al sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO il DM n. 6 del 7 gennaio 2019, relativo agli indicatori per l'accREDITamento periodico delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO il decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989 registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, fgl 1 - 3194, con il quale sono state definite le "Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019 - 2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati", d'ora in poi riportato come d.m. n. 989/2019, e in particolare, l'art. 6, il quale prevede:

- comma 2, che "per gli anni cui trova applicazione il presente decreto è prevista la possibilità di proporre esclusivamente l'istituzione e l'accREDITamento di nuove Istituzioni universitarie non statali (con esclusione di Università telematiche) di cui al successivo comma 3, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c) del D.P.R.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

27 gennaio 1998, n. 25 e dell'art. 7 del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, ovvero la fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240';

- comma 3, che "le proposte di istituzione di nuove Università non statali, purché finalizzate all'innalzamento della qualità del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;

b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 KM, e comunque con l'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;

c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell'attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento iniziale, dell'Università e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Università non statale legalmente riconosciuta";

Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero esclusivamente con modalità telematica che sarà attiva a decorrere dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione. Con provvedimento della competente Direzione generale, pubblicato sul sito internet del Ministero, sono definite le indicazioni operative per l'invio delle predette istanze e la documentazione da allegare. Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR e tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, nonché delle Regioni interessate limitatamente a eventuali istanze relative a corsi di area medico-sanitaria, si dispone l'accreditamento iniziale, ovvero il suo diniego, della sede e dei corsi di studio. In caso di accreditamento, con il medesimo d.m. si provvede all'istituzione dell'Ateneo contestualmente alla approvazione dello Statuto e del Regolamento didattico e a specificare le modalità attuative per l'avvio della nuova sede universitaria e dei corsi di studio e per il successivo accreditamento periodico.

Alle Università di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per le Università non statali legalmente riconosciute nonché per le università statali in materia di reclutamento del personale docente e di accreditamento dell'offerta formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo";

- comma 4, che "le Università non statali di cui al comma 3 possono richiedere il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attività, di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a "soddisfacente" e conservando tale giudizio nelle successive valutazioni.

VISTI lo Statuto del CINECA e la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l'iscrizione del Consorzio, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, quale soggetto in house del Ministero;

CONSIDERATO che il DM n. 989/2019 è stato pubblicato sulla GU n. 161 del 10 gennaio 2020;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

RITENUTO pertanto di dovere definire con il presente provvedimento le indicazioni operative necessarie per la presentazione delle istanze relative alle nuove Università non statali legalmente riconosciute con la documentazione da allegare;

DECRETA

Art. 1

1. La formale proposta di istituzione di una nuova Università non statale legalmente riconosciuta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente promotore, viene presentata unicamente per via telematica nei termini indicati ai commi successivi, a pena di esclusione. La predetta proposta non può fare riferimento all'Istituzione di una Università telematica.
2. Le proposte sono inserite dall'ente promotore nella procedura telematica disponibile sul sito internet https://ateneo.cineca.it/miur_domanda_ateneo, **dal 10 febbraio 2020 al 10 aprile 2020, ore 15.00**. Alla procedura telematica si accede attraverso apposite credenziali, che gli interessati provvedono direttamente a richiedere al primo accesso al sito internet.
3. Alla proposta deve essere allegata la documentazione riportata nell'allegato 1 al presente decreto, nonché il parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio di cui all'art. 3 del DPR n. 25/1998, e per le classi di area medico sanitaria (medicina e chirurgia; odontoiatria e protesi dentaria; professioni sanitarie), il parere della Regione. Il parere del Comitato regionale di coordinamento contiene, in particolare, un'analisi dell'offerta formativa proposta in connessione con quella presente sul proprio territorio con riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b) del DM n. 989/2019. Il parere della Regione, a firma del Presidente o dell'Assessore competente per materia, valuta altresì le specifiche condizioni dell'offerta formativa dell'area medico sanitaria in ambito regionale e le sue interazioni con l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresì delle strutture private accreditate in convenzione con il soggetto proponente e provvedendo direttamente a indicare le strutture di competenza regionale da mettere a disposizione dell'istituendo Ateneo.
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b) del DM n. 989/2019, non potranno essere prese in considerazione istanze relative a classi di corsi di studio già attivi in altre sedi universitarie presenti nel raggio di 200 Km dalla sede proposta o comunque afferenti alle discipline giuridiche, alle scienze politiche, scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria, così come individuate nell'allegato 2 al presente decreto.
5. Le proposte inserite nella procedura telematica nei termini sopraindicati sono valutate dall'ANVUR ai fini dell'accreditamento iniziale della sede e dei corsi di studio secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 19/2012 e tenuto conto degli indicatori di cui al DM n. 6 del 7 gennaio 2019. In relazione agli obiettivi di innalzamento della qualità del sistema universitario, cui sono finalizzate le proposte di istituzione delle nuove Università, i piani di raggiungimento dei requisiti della docenza minima necessaria per i corsi di studio proposti, esclusivamente in modalità convenzionale, potranno prendere in considerazione esclusivamente professori universitari a tempo indeterminato e ricercatori universitari secondo le



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

numerosità minime indicate nell'allegato A del DM n. 6/2019, prevedendo la graduale assunzione in servizio degli stessi in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare. Le numerosità degli studenti al primo anno da considerare ai fini del piano di raggiungimento dei docenti minimi necessari e della stima nel piano finanziario dei proventi derivanti dalla contribuzione studentesca non potranno essere superiori a quelle massime riportate per ciascuna classe nell'allegato D al DM n. 6/2019. Il piano finanziario dovrà essere predisposto con riferimento ad almeno i primi 7 anni di attività e dovrà dare dimostrazione della capacità dell'Ateneo di assicurare la piena sostenibilità delle attività indipendentemente dal qualsiasi contributo statale.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 19/2012, il Ministro con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento iniziale. In caso di accreditamento, il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.P.R. n. 25/1998, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento prevedendo la verifica annuale dell'attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento iniziale dell'Università e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Università non statale legalmente riconosciuta. Con il medesimo decreto sono contestualmente approvati lo statuto dell'Ateneo e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, il regolamento didattico d'Ateneo.
7. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del DM n. 989/2019, le Università istituite nell'ambito della programmazione triennale 2019-2021 possono richiedere il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attività, di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a "soddisfacente" ed al mantenimento di tale giudizio nelle successive valutazioni.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 19/2012, il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi, ma non preclude l'accreditamento della sede.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)
f.to Melina

DD n. 147 del 10 febbraio 2020

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Ex Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA - Tel. 06.9772.7301
PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

ALLEGATO 1- Documentazione da allegare a cura dell'ente promotore alla domanda di istituzione di una nuova Università non statale

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PROMOTORE	
A.1	Organizzazione: <ul style="list-style-type: none">- Atto costitutivo- statuto- cariche istituzionali con relativi nominativi e cv- documento identificativo e cv del legale rappresentante
A.2	Pluriennale attività di ricerca: <ul style="list-style-type: none">- Relazione su attività svolta almeno nell'ultimo quinquennio, con riferimento alla eventuale partecipazione a bandi competitivi di ricerca nazionali o internazionali; brevetti; spin-off; premi o riconoscimenti internazionali.- Cv e Pubblicazioni scientifiche dei ricercatori in servizio presso l'ente promotore negli ultimi 5 anni (massimo 3 per autore) dotate di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzate su WOS o Scopus
A.3.	Dati economici: <ul style="list-style-type: none">- Bilanci d'esercizio del biennio 2017-2018 (Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa);- Budget di previsione 2019 e 2020

SEZIONE B: RELAZIONE SULL'ATENEO DI CUI SI PROPONE L'ISTITUZIONE	
B.1	Informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta;
B.2	Informazioni su principi organizzativi, sull'assetto degli organi di governo e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc, nonché di organizzazione della ricerca
B.3	Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale
B.4	Schema dello statuto dell'Ateneo
B.5	Schema del regolamento didattico - parte generale
B.6	Descrizione del sistema di assicurazione di qualità

SEZIONE C: OFFERTA FORMATIVA	
C.1	Classe, denominazione corso; a.a. di prima attivazione (comunque entro massimo 3 anni) – esclusivamente in modalità convenzionale, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM n. 989/2019
C.2	Scheda unica annuale di accreditamento (SUA-CdS) ¹
C.3	Piano di raggiungimento dei requisiti minimi di docenza (professori di prima e seconda fascia,

¹ E' obbligatoria la compilazione delle parti:

- QUALITA': Presentazione e Sezione A (Obiettivi della formazione)
- AMMINISTRAZIONE: Sezione F (Attività formative ed ordinamento didattico)



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

	Ricercatori di tipo A e B) entro la durata normale dei corsi di studio
--	--

SEZIONE D: SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELL'ATENEO (indipendentemente da qualsiasi contribuzione finanziaria statale)	
---	--

D.1	Relazione generale sui costi e sulle fonti di finanziamento dell'Ateneo almeno per i primi 7 anni
D.2	Piano finanziario dell'Istituzione - conto economico e conto patrimoniale

SEZIONE E: RISORSE EDILIZIE	
------------------------------------	--

E.1	Elenco immobili (indirizzo, regime di possesso; planimetrie)
E.2	Quadro sintetico disponibilità edilizie per funzione (didattica, ricerca, amministrazione, servizi ausiliari e di supporto, impianti sportivi).

SEZIONE F: PARERI	
--------------------------	--

F.1	Parere Comitato regionale di coordinamento competente per territorio
F.2	Parere della Regione (Corsi di area medico sanitaria).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

ALLEGATO 2 - Classi di laurea e di laurea magistrale di cui non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa (DM989/2019)

L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI	LM/SC-GIUR SCIENZE GIURIDICHE
L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE	LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI
L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI	LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE	LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ
L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI	LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA
L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI	LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI	LM-65 SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE
L-3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE,DELLAMUSICA,DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA	LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
L/DS SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA	LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI
	LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI
	LM-90 STUDI EUROPEI
	LM 92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
	LM-DS SCIENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA
	LM-42 MEDICINA VETERINARIA
	LMG01 GIURISPRUDENZA